



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO  
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA  
DELLA REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE  
DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

WEBINAR 10 LUGLIO 2020

# TARI 2020. Gli adempimenti dei Comuni legati all'emergenza sanitaria e alle delibere ARERA.

Dr. Giacomo Spatazza



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO  
SICILIA 2020  
PROGRAMMA OPERATIVO



# PROGRAMMA

- Ipotesi tariffarie per il 2020;
- Riduzioni per le utenze non domestiche legate all'emergenza Covid-19;
- Novità introdotte dalla delibera 238/2020 Arera;
- Misure riduttive per le utenze domestiche; Bonus rifiuti;
- Il Regolamento Tari 2020;
- I versamenti Tari ai sensi del D.L. 34/2019;
- Novità Tari introdotte dal D.L. 124/2019: deroga ai coefficienti DPR 158/99, nuova categoria per gli studi professionali, versamenti TEFA.
- Utilizzo obbligatorio del sistema PagoPa;
- Predisposizione e approvazione dei Piani Finanziari e delle Tariffe Tari; competenze dell'Arera.



# Termine di approvazione Tariffe Tari

*Art. 1, c. 169, L. 296/2006.*

*Gli enti locali **deliberano le tariffe** e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro **la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.***

*Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*



# Termine di approvazione Tariffe Tari

## **Art. 13, c. 15, D.L. 201/2011, modificato dal D.L. 34/2019:**

“..A decorrere dall'anno di imposta 2020, **tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. ”.

*Eliminato dal 2020 il termine di invio entro 30 gg dall'efficacia o comunque dalla data di scadenza per l'approvazione del bilancio e la relativa sanzione di blocco dei trasferimenti*

A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) **acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre** dello stesso anno (art. 15-ter D.L. 201/2011,introdotta dal D.L. 34/2019)



# Termine di approvazione Tariffe Tari

Termine di approvazione: slittamenti del termine per l'approvazione delle tariffe TARI (e TARIP)

Differimento al **30 aprile 2020** dall'art. 57-bis D.L. 124/2019 (art. 1, c. 683-bis, L. 147/2013)

Differimento al **30 giugno 2020** (art. 107, c. 4, D.L. 18/2020)

Allineamento del termine per l' "approvazione delle tariffe" al termine di approvazione del bilancio (**31 luglio 2020**) operato dall' art. 138 D.L. 34/2020, che ha abrogato il c. 683-bis L. 147/2013 e art. 107, c. 4, DL 107/2020

**PROROGA A SETTEMBRE ?...probabile**



# La scelta sulle tariffe 2020

## Norme derogatorie per l'anno 2020: opzioni possibili per il 2020

### **Opzione 1)**

#### **Derogatoria**

I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 (art. 107, comma 5, D.L. 18/2020);

### **Opzione 2)**

Approvare entro il **31 luglio 2020 (settembre?) le tariffe TARI 2020** sulla base del PEF 2020 redatto con le regole del MTR, validato dall'EGATO, ed inviato ad ARERA entro i 30 gg successivi.



# Ipotesi derogatoria: conferma esplicita tariffe 2019

## ***Ipotesi 1 (derogatoria)***

- 1) Approvare** entro il 31 luglio (settembre?) le tariffe nella stessa misura del 2019, in deroga:
  - All'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio (c. 654. L. 147/2013)
  - All'obbligo di approvare le tariffe in conformità del piano finanziario approvato dall'Autorità competente o dal consiglio comunale (c. 683, L. 147/2013).
- 2) Posticipare** la determinazione e l'approvazione del PEF 2020, da effettuarsi comunque entro il **31/12/2020**;
- 3) Operare il conguaglio tra i costi del PEF 2020 ed i costi determinati per il 2019** in 3 anni a partire dal 2021.



# Ipotesi derogatoria: conferma esplicita tariffe 2019

## Considerazioni sull'ipotesi derogatoria

- Occorre una delibera di Consiglio, non opera la conferma tacita ex art. 1, c. 169, L. 296/2006 perché l'ente deve manifestare la volontà derogatoria;
- Non è richiesta l'approvazione preventiva del PEF per confermare le tariffe 2019;
- La norma NON permette di derogare alle regole ARERA (MTR) per approvare il PEF 2020, ma solo di rinviarlo a fine anno





# Ipotesi derogatoria: conferma esplicita tariffe 2019

## La posizione di ARERA

“...da questo punto di vista, se può apparire chiara la ratio della deroga rispetto al principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, stabilito dal comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, peraltro già prevista dalla regolazione vigente, **appare molto meno evidente la necessità di derogare alle regole di trasparenza e di correttezza dei calcoli stabilite dal MTR** - approvato con deliberazione 443/2019/R/rif - che, in quanto tali, hanno proprio il compito di identificare la soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura. Solo a valle di una corretta applicazione delle regole di calcolo tariffario è possibile valutare una deroga alla copertura dei costi. **La duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione dei calcoli per la loro determinazione, svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, può rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere. L'Autorità intende vigilare affinché simili comportamenti non si traducano in ulteriori criticità per una platea di enti locali, gestori e fruitori del servizio già profondamente provata dall'emergenza..”**

*Comunicato ARERA del 24/03/2020*



# Ipotesi derogatoria: conferma esplicita tariffe 2019

## La posizione di ARERA

Allo stesso tempo, l'emergenza epidemiologica si sta riflettendo in crescenti difficoltà operative per i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti. L'attenta individuazione di queste criticità emergenti - in cui si possono ricomprendere quelle relative alla raccolta dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al contagio, con i possibili riflessi in termini di tenuta della struttura delle filiere di raccolta sin qui sviluppate nel Paese, nonché delle infrastrutture di recupero e smaltimento - deve, ad avviso dell'Autorità, essere considerata nell'ambito di una visione complessiva di equilibrio economico e finanziario del settore e delle connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio. **L'Autorità ritiene necessario, per i profili di competenza, procedere in tempi ravvicinati alla elaborazione di provvedimenti che, nell'ambito della menzionata visione complessiva, permettano al settore di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell'utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale.** Talune forme di discrezionalità asseritamente ottenute da alcune amministrazioni, non devono e non possono mettere il settore in una situazione ulteriormente confusa.

*Comunicato ARERA del 24/03/2020*



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO  
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA  
DELLA REGIONE SICILIANA



# Emergenza sanitaria e chiusura forzata delle attività

## LE AZIONI DA INTRAPRENDERE

*Nota di chiarimento IFEL del 24 aprile 2020*

- 1) Eventuale proroga delle scadenze di versamento TARI 2020;*
- 2) Riduzioni ed esenzioni in favore delle utenze oggetto di sospensione obbligatoria (DPCM) e di quelle che hanno sospeso l'attività (anche parzialmente) pur non essendo destinatarie di provvedimenti di chiusura.*



# Proroga delle scadenze TARI

**Occorre valutarne l'opportunità**, in considerazione del fatto che è necessario quantificare chiaramente l'impatto, in termini di entrata, dovuto alla chiusura forzata delle attività. Inoltre è necessario predisporre tutti gli atti necessari ed aggiornare le banche dati in relazione a ciascuna attività oggetto di chiusura.

A tal proposito, si deve tener presente che:

- 1) **il comma 688, L. 147/2013 prevede che “..Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale..”**Le scadenze sono fissate nel Regolamento TARI, che può essere modificato entro il 31 luglio 2021 (settembre?).
- 2) in base all'art. 15-bis del D.L. 34/2019 ***“..I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”***



# Proroga delle scadenze TARI

## E' possibile differire la scadenza solo per alcune categorie di contribuenti ?

Si ritiene legittimo prorogare le scadenze solo per alcune categorie; ad esempio, si potrebbe **prorogare la scadenza per le sole Utenze Non Domestiche**, per le quali dovranno essere deliberate le riduzioni/esenzioni legate alle chiusure imposte con i vari DPCM emanati. In effetti anche il comma 777, lett. b) della L. 160/2019, in materia di IMU (in passato anche l'art. 59 Dlgs. 446/1997 per ICI) prevede la facoltà di “.. *stabilire differimenti dei termini per i versamenti, per situazioni particolari.*”

In effetti, l'imprevista “Emergenza Covid-19”, ai fini TARI, ha determinato le c.d. “*situazioni particolari*” soprattutto in relazione alle Utenze Non Domestiche, a causa della chiusura, imposta da diversi DPCM e conseguente impossibilità di produzione di rifiuti durante il periodo di chiusura.

Per queste utenze, è necessaria una puntuale analisi delle attività oggetto chiusura forzata che tenga conto dei differenti periodi di chiusura

Per quanto riguarda le **utenze domestiche**, sostanzialmente, la situazione non è mutata in quanto i rifiuti domestici hanno continuato ad essere prodotti (anzi, sulla base dei primi dati forniti dai gestori, si registra un incremento della produzione di rifiuti domestici dovuto all'obbligo di rimanere a casa imposto con il lockdown).



# Proroga delle scadenze TARI

## Competenza sulla delibera di proroga della scadenza TARI

### Risoluzione del 08/06/2020, n.5/DF MEF

*“..Per quanto concerne poi le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, si precisa che il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle **competenze del Consiglio Comunale**. In merito però devono essere fatte alcune precisazioni dal momento è stato chiesto se la facoltà in esame possa essere esercitata anche dalla Giunta Comunale.*

*Al riguardo, occorre evidenziare che si ritiene percorribile la possibilità di procedere in tal senso **mediante il ricorso alla delibera di Giunta**, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa **ratifica da parte del Consiglio Comunale**. Tale impostazione del resto è ammessa pacificamente dalla giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, infatti, nelle sentenze n. 4435 e 4436 del 2018 ha considerato valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal Consiglio Comunale. **È preclusa invece la possibilità di delegare alla Giunta Comunale, con deliberazione regolamentare del Consiglio Comunale, il potere di differire i termini del versamento**, come espressamente ritenuto anche dalla giurisprudenza.” (Consiglio di Stato n. 05288 del 2014).*

*Si segnala che l’Anci ha proposto un intervento normativo di semplificazione che renda possibile la determinazione di proroghe di termini di pagamento dei tributi locali attraverso deliberazioni della giunta comunale, in deroga ai regolamenti vigenti.*



# Riduzioni in favore delle utenze non domestiche (Covid19)

Nella delibera n. 158/2020 del **5 maggio 2020**, Arera “con specifico riferimento alle *utenze non domestiche, ferme restando le prerogative* già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, **ha ritenuto opportuno** - in applicazione del già richiamato principio “*chi inquina paga*” - ***declinare selettivamente l'intervento regolatorio, provvedendo a rimodulare i criteri di determinazione delle tariffe in relazione a:***

- 1) **Categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura**, con i provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti);
- 2) **Categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ma non la successiva riapertura**, con i citati provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti);
- 3) **Tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99*, ma anche le attività di cui alla Tabella 3) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura.**



# Riduzioni utenze ND - Attività riconducibili a provvedimenti di chiusura

## MODALITA' APPLICATIVE DELLE RIDUZIONI:

### ➤ **ATTIVITA' IMMEDIATAMENTE RICONDUCEBILI ALLE CATEGORIE SOSPESE CON PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI O DI AUTORITA' LOCALI:**

- 1) **Categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura (Tabella 1/a – Del.158/2020)**, con i provvedimenti governativi sopra richiamati (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti). I coefficienti  $k_d$  min e max devono essere ridotti proporzionalmente sulla base dei giorni di chiusura.

$$Kd(ap)_{min} \cdot [(365-pc)/365]$$

$$Kd(ap)_{max} \cdot [(365-pc)/365]$$

*pc= periodo di chiusura in gg*

- 2) **Categorie di cui sia stata disposta la sospensione , ma non la successiva riapertura (Tabella 1/b-Del. 158/2020)**, con i citati provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti). Si applica un fattore di correzione a riduzione dei valori di  $Kd(ap)_{min}$  e  $Kd(ap)_{max}$  **pari al 25%**.

Si tratta di **misure riduttive obbligatorie** !

**..a cui possono aggiungersi eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni previste dal Comune (sulla base della Legge 147/2013, così come riconosciuto da Arera con deliberazione 158/2020).**





# Riduzioni utenze ND - Attività riconducibili a provvedimenti di chiusura

- Le riduzioni previste sui kd non sono necessariamente correlate ai giorni di chiusura (es. tabella 1/b);
- Le riduzioni percentuali sui kd fanno sì che la riduzione non si applichi esclusivamente in relazione al documento di pagamento che comprende il periodo di chiusura, ma si “spalma” su tutte le rate previste dal Comune.
- Non si capisce se si riferiscono ai coefficienti tabellari o a quelli eventualmente modificati dal Comune ai sensi dell’art. 57-bis del D.L. 124/2019 (facoltà dei Comuni di derogarli in aumento/diminuzione fino al 50%); si ritiene che debba riferirsi ai coefficienti “approvati dal Comune”;
- L’effetto riduttivo dei coefficienti solo per alcune attività (magari all’interno della stessa categoria), oltre a risultare di difficile applicazione, potrebbe far ricadere maggiori costi “non coperti” sulle altre utenze non domestiche anche della medesima categoria;



# Riduzioni utenze ND - Attività NON riconducibili a provvedimenti di chiusura

## ➤ **ATTIVITA' NON IMMEDIATAMENTE RICONDUCEBILI ALLE CATEGORIE SOSPENSE CON PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI O DI AUTORITA' LOCALI:**

- **Altre attività che potrebbero risultare completamente/parzialmente sospese (Tabella 2);**
- **Attività risultanti aperte in base ai DPCM , ma che potrebbero risultare sospese da provvedimenti regionali/locali o che hanno deciso di chiudere autonomamente (Tabella 3).**

Per le tipologie di attività di utenze non domestiche **che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, l'Ente territorialmente competente (EGATO – nelle Regioni in cui istituito ed operativo) provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile - secondo i criteri di cui ai precedenti punti 1) e 2).**

**Esempio: EGATO Emilia Romagna – ATERSIR, con nota del 06/06/2020, rimette ai Comuni l'individuazione delle attività di cui al punto alla Tabella 2), così come l'applicazione di riduzioni facoltative per le attività di cui alla Tabella 3), che vanno solo comunicate ad Atersir e sono tacitamente approvate, in assenza di osservazioni, entro 7 giorni dalla ricezione da parte dell'Egato.**

In merito, ARERA ha comunicato che “I fattori di correzione a favore delle utenze di cui alla Tabella 3) possono essere applicati dal gestore in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19”. **E' possibile anche per utenze della TABELLA 2)? Si ritiene che la risposta debba essere affermativa**



# PROBLEMI APPLICATIVI SULLE RIDUZIONI ARERA

Le Tabelle di ARERA allegate alla delibera 158/2020 (1/a, 1/B, 2 e 3) riportano i codici ATECO delle attività oggetto di sospensione e le date di chiusura e (eventuale) riapertura, con gli estremi dei DPCM.

- Occorre **conoscere i codici ATECO** di tutte le utenze non domestiche ed **abbinarli a ciascuna utenza**;
- Si riscontrano **periodi di sospensione differenti per attività appartenenti alla medesima categoria** del D.P.R. 158/1999;
- Il Comune può incontrare enormi difficoltà in relazione alle utenze di cui alla Tabella 2), in particolare in riferimento alle **attività artigianali e industriali di cui alle Cat. 20 e 21**, che Arera definisce *“attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all’allegato 3 del d.P.C.M 26.04.2020”*; queste attività potevano comunicare l’apertura, anche parziale, alle prefetture... ma i dati non sono messi a disposizione dei comuni. *L’unica strada possibile pare quella di subordinare la riduzione alla presentazione di un’autocertificazione!*
- Problema operativo per le **utenze a ruolo con categorie multiple** (es. utenza presente come “Attività industriali con capannoni di produzione”, Cat. 20 + uffici in Cat. 11 + magazzini in Cat. 3).



# MISURE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE che NON utilizzano il metodo normalizzato DPR 158/1999

## COMUNI CHE HANNO ADOTTATO IL SISTEMA DI MISURAZIONE PUNTUALE (o che prevedono di utilizzarlo dal 2020)

Nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l'introduzione a partire dal 2020, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività.

## COMUNI CHE UTILIZZANO SISTEMI ALTERNATIVI AL DPR 158/1999 (comma 652, L. 147/2013)

I gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell'Ente territorialmente competente, procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche.



# La possibilità di finanziare le riduzioni mediante *il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*

Il comma 660, della legge n. 147 del 2013 prevede che il Comune può deliberare “*ulteriori riduzioni ed esenzioni*” rispetto a quelle già previste dalla normativa. **La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.**

Su questa base si è determinata un'ampia gamma di riduzioni ed esenzioni, che devono ovviamente sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti. Occorre distinguere tra:

➤ **“riduzioni tipiche”** che sono legate ad una minor produzione di rifiuti , sono individuate dalla Legge e disciplinate nel regolamento comunale. Fanno parte di questa tipologia di riduzioni quelle obbligatorie previste per: avvio a riciclo dei rifiuti speciali assimilati (art.1, comma 649, l. 147/2013), mancato svolgimento del servizio (comma 656), zone non servite (comma 657), riduzioni per il compostaggio domestico; così come le riduzioni facoltative previste dal comma 659.

➤ **“riduzioni atipiche”** di tariffa , cioè agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti e dovrebbero essere finanziate . Tra queste rientrano le c.d. “riduzioni sociali” per le utenze domestiche disagiate (spesso collegate all'ISEE), ma anche riduzioni per utenze non domestiche (si pensi ad esempio alla riduzione “No Slot” per esercizi che non espongono slot-machine e video-lottery).



# La possibilità di finanziare le riduzioni mediante *il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*

Come rilevato nella Nota IFEL del 24 aprile 2020, le riduzioni legate alla chiusura forzata delle categorie non domestiche in seguito all'emergenza "Covid-19" possono essere considerate **riduzioni di tipo "misto"**. In effetti non è possibile inquadrarle come riduzioni tipiche "pure", in quanto - se è incontestabile una minor produzione di rifiuti da parte di tali categorie - è altrettanto vero che si tratta di una minor produzione di rifiuti che influisce in misura limitata sull'ammontare complessivo dei costi, ivi compresi quelli variabili.

✓ Si deve dunque ritenere che **le riduzioni in questione, possano essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni**, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell'attività di contrasto dell'evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune.

✓ IFEL sostiene che **le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione, anche nel caso in cui il Comune opti per l'ipotesi derogatoria di cui al c. 5, art. 107 D.L. 18/2020**. (conferma tariffe 2019). L'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, prevede che *"i versamenti dei tributi ..la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente"*. Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli *"atti applicabili per l'anno precedente"* **si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria.**



# Novità introdotte dalla delibera ARERA 238/2020

## **Modifiche e integrazioni al MTR a seguito dell'emergenza COVID-19**

Per l'anno 2020, nel totale delle entrate tariffarie, possono essere considerate le seguenti componenti:

- **COVTV,2020exp** è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura **previsionale**, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1 (**COVID**). *Tale componente può assumere valore positivo o negativo;*

- **COVTF,2020exp** è la componente di costo fisso che ha natura **previsionale** ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.2 (**COVID**). *Tale componente può assumere valore positivo o negativo;*

- **COSTV,aexp** è la componente aggiuntiva di natura **previsionale** destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle **utenze domestiche** economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF. *Tale componente può assumere solo valore positivo*

- **RCNDTV** è la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei **fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche**. *Tale componente può essere solo negativa*



# Novità introdotte dalla delibera ARERA 238/2020

## **Dettaglio costi:**

**COVTV,2020exp**: costi variabili sostenuti nell'anno 2020 riconducibili all'emergenza da COVID-19 quali, ad esempio, quelli derivanti dall'attivazione di servizi di raccolta (anche domiciliare) dei rifiuti urbani rivolta ai soggetti positivi al tampone e/o in quarantena obbligatoria;

**COVTF,2020exp** costi fissi sostenuti nell'anno 2020 riconducibili all'emergenza da COVID-19 quali, ad esempio, i costi sostenuti per le attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, connesse all'emergenza da COVID-19;

**COSTV,aexp** viene introdotta una specifica componente di costo variabile per coprire gli oneri sociali per le utenze domestiche disagiate;

**RCNDTV** è la quota di rinvio alle annualità successive (massimo 3) delle riduzioni della quota variabile per utenze non domestiche legate all'emergenza Covid.

La valorizzazione della componente **RCNDTV** può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali."





# Novità introdotte dalla delibera ARERA 238/2020

## **Possibilità per il 2020 di derogare parzialmente il limite di crescita tariffario annuale:**

Per l'anno 2020, ai fini della determinazione del parametro  $\rho$  l'Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente  $C192020$  che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19; tale coefficiente può essere valorizzato nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e può essere valorizzato laddove si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali

**Per l'anno 2020 il valore  $\rho$  non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5. Del. 443/2019 (invio della relazione "giustificativa" dello sforamento).**

**Per l'anno 2020, gli Enti territorialmente competenti possono includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da COVID-19 nell'anno 2020, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio.**

$$\rho = rpi - X + QL + PG + C192020$$

- $rpi$  - tasso di inflazione programmata (1,7%)
- $X$  - recupero della produttività (EGATO tra 0,1% e 0,5%)
- $QL$  - miglioramento della qualità/caratteristiche prestazioni (tra 0% e 2%)
- $PG$  - modifiche del perimetro gestionale (tecnici/operativi) (tra 0% e 3%)
- **$C192020$  – impatto emergenza Covid19 (tra 0% e 3%)**



# Novità introdotte dalla delibera ARERA 238/2020

**ART. 4 Delibera 238/2020** - È prevista inoltre una clausola integrativa dei contratti in essere, stabilendo l'obbligo per il gestore subentrante di corrispondere al gestore uscente i conguagli a quest'ultimo spettanti, al fine di tenere nella dovuta considerazione gli avvicendamenti gestionali.

**ART. 5 Delibera 238/2020** - possibilità di richiedere un'anticipazione finanziaria alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), per un importo pari al minor gettito registrato nel 2020 per le agevolazioni Tari concesse alle utenze da recuperare in tariffa nelle tre annualità successive.

*Costituisce un'anticipazione di liquidità, ma ci sono delle difficoltà applicative, come evidenziato dall'Anci.*

*✓ La delibera 238/2020 consente agli Enti territorialmente competenti – ma non anche ai Comuni - di chiedere l'anticipazione, ma nella maggior parte dei casi gli Etc sono coincidenti con il Comune, come riconosciuto dalla stessa Arera nella delibera 189/2020.*

*✓ I soggetti beneficiari dell'anticipazione sono i gestori del servizio, senza considerare che la stragrande maggioranza dei Comuni opera con soggetti appaltatori del servizio, che percepiscono un canone periodico, senza gestire direttamente le entrate tariffarie.*

*L'anticipazione è comunque subordinata a due condizioni:*

- 1) che il gestore non sia in scioglimento o liquidazione;*
- 2) che gli Enti territorialmente competenti abbiano predisposto la metodologia tariffaria prevista dall'Mtr e abbiano trasmesso all'Arera la documentazione prevista dalla delibera n. 443/2019.*



# Novità introdotte dalla delibera ARERA 238/2020

**Per l'anno 2021**, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

- ***COSTV,aexp*** è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1;
- ***RCNDTV/r'*** è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF (COVID) per le utenze non domestiche, dove *r'*  **rappresenta il numero di rate per il recupero della componente RCNDTV, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3;**
- ***RCUTV,a*** è la quota annuale del conguaglio (**recuperabile in tre anni**) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR. **Tre rate**
- ***RCUTF,a*** è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR. **Tre rate**



# Le scelte del Comune e i riflessi sul 2021

Le scelte del Comune in merito alla possibilità di mantenere le tariffe 2019 e le decisioni relative alle modalità di finanziamento delle riduzioni Covid per le utenze non domestiche.....**incideranno notevolmente sul PEF e sulle tariffe 2020 e 2021, tenuto conto del sistema dei conguagli!**

Di seguito alcuni scenari:

## **IPOTESI A – IL COMUNE APPROVA LE TARIFFE 2019 E RINVIA IL PEF AL 31/12/2020**

**Ipotesi A/1: il Comune non delibera il finanziamento delle riduzioni Covid a carico del bilancio;**

**Ipotesi A/2: il Comune delibera il finanziamento delle riduzioni Covid a carico del bilancio ai sensi del comma 660, L. 147/2013;**

## **IPOTESI B – IL COMUNE APPROVA IL PEF (metodo MTR) entro 31/07 (settembre?)**

**Ipotesi B/1: il Comune non delibera il finanziamento delle riduzioni Covid a carico del bilancio;**

**Ipotesi B/2: il Comune delibera il finanziamento delle riduzioni Covid a carico del bilancio ai sensi del comma 660, L. 147/2013;**



# Le scelte del Comune e i riflessi sul 2021

## IPOTESI A.1

il Comune, entro il 31 luglio (o settembre?), approva le tariffe già approvate per il 2019 a cui si applicano le riduzioni Covid previste da Arera (senza finanziare tali riduzioni ai sensi del comma 660, L. 147/2013); poi approva il PEF 2020 entro il **31/12/2020 (con il nuovo metodo MTR)**.

Nel 2021, le tariffe saranno calcolate sulla base del PEF che terrà conto dei costi consuntivi rivalutati 2019 e dei seguenti conguagli: **1) conguaglio del PEF consuntivo rivalutato con i costi efficienti 2019**, previsti dalla delibera Arera n. 443/2019; **2) conguaglio derivante dal fatto di aver utilizzato le tariffe 2019** anche nel 2020; **3) conguaglio previsto da con delibera n. 238 del 23 giugno, a copertura delle riduzioni "Covid"**, relativo alla quota variabile delle utenze non domestiche concesse sulla base della delibera dell'autorità n. 158/2020.

➤ **RISCHIO DI FORTI AUMENTI TARIFFARI NEL 2021!**

➤ **Inoltre i conguagli (soprattutto quello a copertura delle riduzioni Covid) creano delle situazioni "inique" contrarie al principio "chi inquina paga". Ad esempio, un'utenza attivata nel 2021 pagherà i conguagli 2020.**



# Le scelte del Comune e i riflessi sul 2021

## IPOTESI A.2

**il Comune, entro il 31 luglio (o settembre?), approva le tariffe già approvate per il 2019 finanziando le riduzioni Covid ai sensi del comma 660, L. 147/2013; poi approva il PEF 2020 entro il 31/12/2020 (con il nuovo metodo MTR).**

- **Questa ipotesi , rispetto alla precedente, consentirebbe all'ente di mitigare notevolmente gli importi dei conguagli positivi sul 2021, contenendo gli aumenti tariffari.**
- **Il problema principale è che difficilmente i bilanci comunali riuscirebbero a finanziare queste riduzioni, visto che si tratta di importi rilevanti;**
- **Qualche difficoltà si avrebbe anche in merito alla quantificazione preventiva dei costi, soprattutto in relazione alle Cat. 20 e 21 (imprese industriali e artigianali) per le quali non vi è certezza sulla chiusura né sulla durata dell'eventuale chiusura;**



# Le scelte del Comune e i riflessi sul 2021

## IPOTESI B.1

**il Comune, entro il 31 luglio (o settembre?), approva il PEF e le tariffe 2020 con il nuovo metodo MTR comprensivo delle riduzioni Covid Arera (senza finanziare tali riduzioni ai sensi del comma 660, L. 147/2013).**

Nel 2021, le tariffe saranno calcolate sulla base del PEF che terrà conto dei costi consuntivi rivalutati 2019 e dei seguenti conguagli: **1) conguaglio del PEF consuntivo rivalutato con i costi efficienti 2019**, previsti dalla delibera Arera n. 443/2019;; **2) conguaglio previsto da con delibera n. 238 del 23 giugno, a copertura delle riduzioni "Covid"**, relativo alla quota variabile delle utenze non domestiche concesse sulla base della delibera dell'autorità n. 158/2020.

**Questa ipotesi comporta il rischio di importanti aumenti tariffari per il 2021, dovuti sia al nuovo metodo MTR sia alla rata 2020 delle riduzioni Covid per le utenze non domestiche.**



# Le scelte del Comune e i riflessi sul 2021

## IPOTESI B.2

**il Comune, entro il 31 luglio (o settembre?), approva il PEF e le tariffe 2020 con il nuovo metodo MTR finanziando le riduzioni Covid , ai sensi del comma 660, L. 147/2013.**

- **Questa ipotesi , rispetto alla precedente, consentirebbe all'ente di mitigare al massimo gli importi dei conguagli positivi sul 2021, contenendo gli aumenti tariffari;**
- **Tuttavia ci potrebbero essere forti aumenti tariffari già sul 2020, legati ai conguagli derivanti dall'applicazione del nuovo metodo MTR;**
- **Inoltre ci sarebbero difficoltà legate all'approvazione dei PEF, entro il 31 luglio (settembre?), in quanto occorrerebbe l'approvazione da parte dell'Egato, l'approvazione da parte del Consiglio comunale e l'invio ad Area; entro la stessa data dovrebbero essere approvate le tariffe 2020 da parte del Consiglio comunale.**





# Misure di tutela per utenze domestiche disagiate

➤ **Art. 3 Delibera 158/2020:** “nelle more della definizione della disciplina di cui all’articolo 57-bis del decreto legge 124/19, i gestori possono riconoscere, per l’anno 2020, un’agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell’istanza di cui al successivo comma 4.1, delle condizioni per l’ammissione al **bonus sociale** per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;”

➤ L’agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti; L’agevolazione tariffaria viene quantificata dall’Ente territorialmente competente, in accordo con l’Ente locale, ed erogata dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti nell’avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l’applicazione di **una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione, fino al limite massimo della quota variabile** della tariffa.



# Bonus sociale TARI - D.L. 124/2019

Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilita' sociale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. **Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalita' attuative**, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Bonus sociali previsti per legge: **le modalita' attuative** verranno stabiliti da ARERA.

Gli **utenti beneficiari** saranno individuati in analogia ai bonus-gas-elettrico ed idrico:

- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
- ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza



# Il Regolamento TARI

## Modifiche da apportare in caso di approvazione del Regolamento TARI:

- 1) Necessità di nuova approvazione nel caso di precedente regolamento inserito nel regolamento IUC (*abolizione della IUC ad opera dell'art. 1, comma 738, L. 160/2019*)
- 2) Modifiche per quanto riguarda la definizione dei termini di scadenza del versamento (*art. 15-bis D.L. 34/2019*)
- 3) Adeguamento alle nuove procedure dell'accertamento esecutivo (*art. 1, comma 792, L.160/2019*)
- 4) Introduzione o modifica delle riduzioni "sociali", alla luce dell'introduzione del «bonus rifiuti» (*art. 57-bis D.L. 124/2019*)
- 5) Modifica delle categorie tariffarie (per chi adotta il metodo normalizzato) per variazione per gli "studi professionali" (*art. 58-quiues D.L. 124/2019*)
- 6) Modifica della modalità di pagamento (*inserimento anche di Pago-pa nell'art. 2-bis del D.L. 193/2016*)  
*Obbligo adozione PAGO-PA , rinviato al 30/06/2020...ma destinato a nuovo rinvio!*
- 7) Modifica dei criteri per la determinazione del costo del servizio in base alla deliberazione ARERA n. 443/2019
- 8) Adeguamento modalità di approvazione del PEF alle regole ARERA



# Il Regolamento TARI

## **E' indispensabile approvare un nuovo regolamento TARI per il 2020?**

Sicuramente è fortemente consigliabile approvare il regolamento, soprattutto nel caso in cui fosse stato approvato in passato un unico Regolamento IUC.

Tuttavia si ritiene che, nel caso in cui il Comune decidesse di optare per l'ipotesi derogatoria e confermare per il 2020 le tariffe 2019, si potrebbe anche evitare di approvare un nuovo regolamento qualora le tempistiche lo rendessero difficile.

In effetti gran parte delle novità sono state introdotte con disposizioni di Legge, per cui operano automaticamente. Stesso discorso vale per le modifiche al metodo normalizzato introdotte da Arera, che ha competenza in materia tariffaria.

Tuttavia, per le riduzioni delle utenze non domestiche dovute all'emergenza Covid occorre approvare disposizioni regolamentari 2020, soprattutto in relazione alle riduzioni di cui alle Tabelle 2 e 3 della del. 158/2020 Arera.

**E' possibile approvare la delibera di conferma Tariffe 2019 e contestualmente approvare le disposizioni regolamentari 2020 per le riduzioni legate all'emergenza?** Ci sono diverse interpretazioni. Personalmente ritengo condivisibile la tesi di IFEL, secondo cui **è legittimo che le riduzioni possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe**: le agevolazioni in questione sono infatti riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta. **Occorre il parere del revisore contabile (c. 2, art. 239, Dlgs 267/2000).**



# I versamenti Tari ai sensi del D.L. 34/2019

L'art. 15-bis D.L. 34/2019, introduce il comma 15-ter nell'art. 13 D.L. 201/2011, che prevede: *“I versamenti dei tributi ....la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente..”*

➤ **Si applica per tutti i tributi locali le cui scadenze sono fissate dal Comune; pertanto:**

**Scadenze antecedenti il 1° dicembre:** tributi dovuti sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

**N.B.** Per atti applicabili devono intendersi le delibere delle tariffe

**Scadenze successive al 1° dicembre:** tributi dovuti sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento a saldo del tributo (con eventuali conguagli).



# I versamenti Tari ai sensi del D.L. 34/2019

## Rilessi sulla TARI:

- Occorre stabilire almeno una scadenza a dopo il 1° dicembre;
- Sarà necessario operare conguagli;
- Per i Comuni a Tariffa corrispettivo, non trattandosi di un tributo, la norma in oggetto non si applica, come precisato dalla circolare MEF n. 2 del 22/11/2019.

## La norma ha creato alcuni problemi per i Comuni:

- Problema tecnico, legato all'adeguamento degli applicativi;
- Problema finanziario, legato all'allineamento tra flussi di cassa e il pagamento delle fatture al soggetto appaltatore, che impongono di rivalutare le scadenze previste da Regolamento.



# Novità Tari introdotte dal D.L. 124/2019

## Rimodulazione tariffaria della Categoria “Studi professionali”

*Art. 58-quinquies (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158). - 1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: **"uffici, agenzie"**; b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: **"banche, istituti di credito e studi professionali"**.*

- Tale modifica comporta una riduzione tariffaria sostanziale per gli studi professionali (per il centro sud i range dei kc e dei kd sono entrambi inferiori, in misura che oscilla tra 30% e il 45% circa);
- Come individuarli? Si tratta di categorie iscritte ad appositi Albi professionali ed identificate dai codici ATECO Cat. M (da n. 69 a 75) e Cat. Q (86.2 “studi medici ed odontoiatrici”)



# Novità Tari introdotte dal D.L. 124/2019

## Rimodulazione tariffaria della Categoria “Studi professionali”

**In caso di conferma esplicita delle tariffe TARI 2019, si applica la riclassificazione disposta dall’art. 58-quinquies del D.L. 124/2019?**

➤ In merito, alcuni tecnici autorevoli affermano che si debba applicare la riclassificazione operata dal D.L. 34/2019, utilizzando le tariffe del 2019 della nuova categoria;

➤ Personalmente ritengo questa tesi poco convincente. L’ipotesi derogatoria di cui all’art. 107, c. 5, D.L. 18/2020, consente di approvare, anche per il 2020, le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019. **Le tariffe 2019 si dovranno applicare nel 2020, rispettando le medesime categorie tariffarie del 2019.** L’ipotesi derogatoria prevede infatti che entro il 31/12/2020 si proceda alla redazione del PEF 2020 in base al metodo MTR: sarà proprio in quella sede che verrà operata la riclassificazione delle categorie in base all’art. 58-quinquies del DL. 124/2019 (e gli effetti di tale modifica si “spalmeranno” sui tre anni successivi).

In effetti l’art. 58-quinquies del DL. 124/2019 è intitolato “*Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*” per cui può operare solo in sede di approvazione del piano finanziario per il 2020.





# Novità Tari introdotte dal D.L. 124/2019

## “Deroga ai coefficienti DPR 158/99”

*57-bis a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", il comune puo' prevedere..... l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*

**Proroga “a tempo indeterminato” ...fino a diversa decisione da parte di ARERA.**



# Novità Tari introdotte dal D.L. 124/2019

## Nuove regole per il versamento della TEFA

### Art. 38-bis D.L. 124/2019: Nuove regole in vigore dal 01/06/2020

- **Versamento della TARI con modello F24:** il riversamento del TEFA alla Provincia (o città metropolitana) è effettuato direttamente dalla Struttura di gestione del modello F24, al netto della commissione dello 0,3% (art. 19, c. 7, D.Lgs 504/1993).
- **Versamento su conto corrente intestato all'ente:** i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo con uno o più D.M. (da emanare entro il 31/05/2020).
- **L'aliquota è fissata al 5% del prelievo correlato al servizio rifiuti a decorrere dal 01/01/2020, salvo diversa decisione della Provincia (Città metropolitana) da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28/02/2020**



# Novità Tari introdotte dal D.L. 124/2019

## Nuove regole per il versamento della TEFA

**E' stato emanato il primo decreto del MEF in data 1° luglio 2020**

**F24:** Per l'annualità 2020, la Struttura di gestione effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed opera **Per le annualità 2021 e successive**, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, **utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate.**

**Bollettino:** I comuni effettuano il riversamento delle somme, comprensive di interessi e sanzioni, dovute a titolo di TEFA e riferite al primo semestre dell'anno 2020, **entro il 30 ottobre 2020.** Al termine di ciascun trimestre dell'anno i comuni, nel caso di **versamenti, comprensivi di interessi e sanzioni (ravvedimenti)**, effettuati a **decorrere dal 1° luglio 2020** e relativi alle annualità 2020 e seguenti, provvedono al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, **entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre.** Per le somme riferite al secondo semestre 2020 il termine di riversamento è fissato al **28 febbraio 2021.** **Occorre la rendicontazione!** Per le annualità 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle province e alle città metropolitane secondo gli importi indicati dai comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento..in base ad un altro Decreto che dovrà essere emanato



# Novità Tari introdotte dal D.L. 124/2019

## Obbligo di utilizzo del sistema PagoPa

### **Art. 1, c. 786 L. 160/2019 che modifica l'art. 2-bis del D.L. 193/2016**

Inserimento di PagoPa tra le modalità ammesse per la riscossione delle **entrate tributarie** e non tributarie dei comuni.

*In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento ((...)) **delle entrate tributarie dei comuni** e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori **o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.***

*N.B. Per l'IMU, il comma 765 L. 160/2019 dispone che occorre un Decreto del MEF che determini le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni.*

In precedenza, l'art. 5, c. 2-ter, D.Lgs 82/2005, aveva già **previsto l'estensione anche ai tributi locali.** Tuttavia poi, l' art. 5, c. 2-quater, D.Lgs **82/2005 confermava l'utilizzo del modello F24 in vista della riforma.**



# Novità Tari introdotte dal D.L. 124/2019

## Obbligo di utilizzo del sistema PagoPa

**Lagt. 1, comma 8 del D.L. 162/2019** dispone il rinvio al 30/06/2020 dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni (*art. 65, c. 2, D.Lgs 217/2017*)

Inoltre vengono previste **sanzioni** per il mancato rispetto dell'obbligo, che comporta:

- ✓ incide negativamente ai fini della misurazione e della valutazione individuale dei dirigenti interessati da parte del Nucleo di Valutazione;
- ✓ comporta responsabilità disciplinare.

## RINVIO

Nel recentissimo “**D.L. semplificazioni**”, in considerazione dei ritardi legati all'emergenza Covid-19, **i pagamenti alle pubbliche amministrazioni dovranno essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso PagoPA “a partire dal 28 febbraio 2021”.**



# Approvazione del Piano Finanziario

## Art. 6 Delibera Arera n. 443/2019

### ➤ FASE I

**Predisposizione da parte del soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti in base all'art. 6 deliberazione 443/2019 e art. 18 allegato A)**

Il gestore redige il PEF in conformità con le indicazioni metodologiche dell'art. 18 allegato A) sulla base delle componenti di costo individuate dal MTR. In caso di pluralità di gestori del servizio integrato o di singoli servizi (inclusi i comuni in economia), l'EGATO acquisisce da ciascun soggetto la parte di PEF di competenza per ricomporre il PEF da trasmettere.

**Il Gestore trasmette il PEF all'EGATO o altro Ente territorialmente competente, corredato dalle dichiarazioni di correttezza e corrispondenza dei dati di cui al punto 6.2 Del. 443/2019**

### ➤ FASE II

**Approvazione del PEF da parte dell'EGATO o altro ente territorialmente competente: il comma 683 della L. 147/2013 rimette infatti all'Autorità competente o al comune l'approvazione del piano finanziario.**

Anche l'art.8 del DPR 158/1999 stabilisce che il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani (prima ATO, poi Autorità di bacino regionali) o il comune approva il piano finanziario.

L'approvazione avverrà previo controllo della congruità e correttezza del piano (rispetto della metodologia MTR, veridicità degli elementi di costo).



# Approvazione del Piano Finanziario

## Art. 6 Delibera Arera n. 443/2019

Per l'anno 2020, l'EGATO o altro ente territorialmente competente trasmette il PEF d'ambito ad ARERA entro 30 gg dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento (per il 2021 si rimanda a successivo provvedimento dell'Autorità).

Qualora il PEF approvato dall'EGATO sia integrato dal Comune, anche il Comune dovrà trasmettere il PEF-integrato ad ARERA.

### ➤ FASE III

**L'Autorità approva con o senza modificazioni** le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

**Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione (Art. 2, Delibera 57/2020 Arera)**



# Approvazione delle Tariffe TARI

**Art. 1 comma 683 della L. 147/2013:** *“Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatti dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

➤ Alcune leggi regionali attribuiscono all’EGATO il compito di approvare le tariffe. Tuttavia si deve ritenere che prevalga la norma di Legge, anche con riferimento alla TARI-Corrispettivo, per cui **l’approvazione spetta sempre al Consiglio comunale.**





# Competenza di ARERA in materia di approvazione delle tariffe TARI

Nella determinazione 2/2020, al punto 2.1, Arera richiede la trasmissione della delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

**ARERA ha competenza in materia di approvazione delle tariffe?.. visto che il comma 683 della L. 147/2013 attribuisce tale potere al Comune!**

**Il comma 527 della Legge 205/2017, attribuisce all'Autorità competenze in materia di:**

- f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.



**GRAZIE  
PER L'ATTENZIONE!**



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO  
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA  
DELLA REGIONE SICILIANA

